

ATTO COSTITUTIVO

1

In _____, via _____n°, si sono riuniti il _____per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone:

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. _____il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. _____

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "_____ associazione sportiva dilettantistica", in breve "_____ a.s.d." con sede in _____, via _____ n.____ e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. _____ PRESIDENTE che firma per accettazione _____

Sig _____ VICEPRESIDENTE che firma per accettazione _____

Sig _____ CONSIGLIERE che firma per accettazione _____

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affiliarsi alla UISP in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività

dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della UISP, con sede in Roma, L. go Nino Franchellucci n° 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla UISP.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi alla UISP ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi inclusa la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione del sodalizio nel Registro delle attività sportive e qualsivoglia altro adempimento contemplato dall'ordinamento sportivo.

Il Presidente invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto alla sua ultima pagina mentre provvederà a siglare con il Segretario estensore ogni sua facciata.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

FIRME DEI SOCI FONDATORI

**ALLEGATO A) parte integrante dell'atto costitutivo dell'Associazione sportiva
dilettantistica _____ adottato il __/__/__**



STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in _____, via _____n.____, un'associazione che assume la denominazione “_____associazione sportiva dilettantistica”, in breve “_____asd”.
2. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non determina variazione statutaria e può pertanto essere deliberata dall'Assemblea ordinaria. Di detta variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che detengono albi e registri a cui l'associazione risulti iscritta.
3. I colori sociali sono _____. L'emblema dell'associazione è rappresentato un disegno stilizzato raffigurante _____.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, caratterizzato dalle pari opportunità e dai principi di lealtà sportiva e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

2. Il sodalizio si conforma ai principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP e all'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva e/o delle Discipline sportive associate a cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo, ivi inclusi i Regolamenti antidoping e quelli diretti a prevenire qualsiasi forma di discriminazione e violenza.
3. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei tesserati ai processi democratici dell'organismo o degli organismi sportivi affilianti nel rispetto dei relativi statuti e regolamenti.

Articolo 3

1. L'associazione si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare nelle sole discipline sportive riconosciute dal CONI e/o dal CIP e/o dall'Autorità delegata dal Governo in materia di sport.
2. L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di cui al comma 1 nel rispetto dei vincoli di secondarietà e strumentalità. Tali attività vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare, sempre nei vincoli di secondarietà e strumentalità, ogni

operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo oppure dei suoi singoli componenti, in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, che potrà essere comunicata anche verbalmente all'interessato, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e il Consiglio Direttivo, o persona delega, provvederà all'aggiornamento del libro degli associati.
3. L'eventuale diniego di ammissione, debitamente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione

della domanda affinché l'interessato possa eventualmente chiedere che la delibera sia soggetta a riesame da parte della prima assemblea utile.



Articolo 6

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
 - diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
 - diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
 - diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e di godere dell'elettorato attivo e passivo. Il socio minorenni viene rappresentato, con diritto di voto, dall'esercente la responsabilità genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da persona maggiorenne da questi delegata;
 - diritto di accedere ai libri sociali come indicato dall'articolo 23 dello statuto;
 - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

1. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
2. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

1. Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, esclusione dall'associazione e decadenza.

Articolo 9

1. Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
 - a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
3. Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10

1. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.
2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

1. L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) eredità, donazioni e legati.
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.
3. È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 12

1. L'esercizio sociale va dal ___/___ al ___/___ di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, redatto anche nella forma di rendiconto economico e finanziario secondo il principio di cassa salvo il rispetto di vincoli normativi, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato

dall'Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il più ampio termine di cento ottanta giorni giustificato da motivi di carattere organizzativo.

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore dei conti, qualora eletto.

ASSEMBLEE

Articolo 14

1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
3. L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggistica, in ogni caso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
4. È prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le

modalità di partecipazione sono definite nella delibera del consiglio direttivo di convocazione dell'assemblea.

Articolo 15

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipazione e di voto gli associati in regola con il versamento del contributo associativo annuale. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la responsabilità genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione o da suo delegato individuato anche tra un familiare dell'associato minorenne.
3. Ogni associato può esercitare esclusivamente un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.

Articolo 16

1. L'assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo;
 - delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori

dei Conti o del Revisore unico, revoca i relativi mandati ed eventualmente esercita azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera in materia di acquisizione della personalità giuridica;
 - delibera in materia di variazione della sede all'interno dello stesso Comune;
 - approva gli eventuali regolamenti;
 - delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e sui ricorsi avverso provvedimenti di esclusione;
 - delibera su tutti gli altri temi attinenti alla gestione dell'Associazione che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea straordinaria, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare.
2. In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
3. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

1. L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione nonché per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.
2. Le delibere per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie richiedono in prima convocazione la presenza, anche a mezzo delega, dei tre

quarti (3/4) dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti e rappresentati, in seconda convocazione la presenza, anche a mezzo delega, di un terzo (1/3) dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti e rappresentati.

3. La delibera di scioglimento ed estinzione dell'Associazione nonché di devoluzione del relativo patrimonio residuo viene adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati presenti e rappresentati.

Articolo 18

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
2. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

1. Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate e attualmente definite dall'articolo 11 del Decreto legislativo 36/2021.
2. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e assegna le deleghe che ritiene opportune ai suoi componenti.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

5. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione nel rispetto del principio di sovranità assembleare. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - approvare il bilancio da presentare all'assemblea degli associati;
 - predisporre i regolamenti interni da presentare all'assemblea degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
 - deliberare congiuntamente circa l'esclusione degli associati;
 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro

sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale procedura, deve essere convocata l'Assemblea dei soci nei successivi trenta giorni per la elezione del componente o dei componenti da sostituire o per l'elezione dell'intero Consiglio quando sia decaduta oltre la metà dei membri del Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
2. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica per quattro anni.
2. L'organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci.
3. L'organo controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Articolo 23

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
2. I soci hanno diritto di accedere ai libri sociali facendo richiesta mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno o con raccomandata a mano. Le procedure di accesso agli atti possono essere ulteriormente dettagliate da un regolamento adottato dall'Assemblea dei soci ma in ogni caso all'istanza dovrà essere data risposta entro venti giorni dalla presentazione.
3. L'accesso ai documenti è subordinato all'assunzione dell'impegno a trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio dei diritti/doveri associativi e/o per l'esercizio di azioni a tutela del richiedente o della stessa associazione.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

1. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a fini sportivi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Norma di rinvio

Articolo 25

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici e le disposizioni del Codice civile.

NOTE DI REDAZIONE

1. Le organizzazioni assumono **la qualifica di associazione sportiva dilettantistica** esclusivamente se svolgono attività sportive dilettantistiche riconosciute dal nostro ordinamento. L'elenco aggiornato è contenuto all'interno del Regolamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consultabile alla pagina <https://registro.sportesalute.eu/static/media/REGOLAMENTO%20REGISTRO%20NAZIONALE.5caa6e32c3ceabaa7d67.pdf>. È indispensabile utilizzare esattamente la nomenclatura adottata in tale elenco sia nello statuto che nella comunicazione delle attività sportive proposte: eventuali metodiche adottate, quando riconosciute dalla UISP, potranno essere promosse esclusivamente come caratterizzanti la disciplina espressamente riconosciuta. L'associazione può svolgere attività motorie oggi non riconosciute – come il trekking – ma tale attività potrà essere eventualmente indicata solo come esemplificativa delle attività diverse e mai come attività sportiva;

2. il **numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche** devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e, per gli enti sportivi dilettantistici affiliati, corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione (*ex art. 5 del Regolamento di funzionamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche*).

3. Il presente statuto è stato elaborato sulla base dei requisiti contemplati da:

- 1) Dlgs 36/2021 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica;
- 2) Art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi e art. 4 del DPR IVA ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali;
- 3) indicazioni fornite dal Comitato permanente di cui all'art. 6, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 per la verifica della conformità ai principi

fondamentali del CIP e del CONI degli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) nella nota del 21/02/2025 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica;

- 4) segnalazioni informalmente acquisite da Sport e salute per cui viene sostituito l'art. 3 prevedendo in commi distinti, e non più in lettere distinte dello stesso comma, le attività riconosciute in ambito sportivo dilettantistico (*attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*) che devono presentare le caratteristiche dell'essere svolte in via stabile e principale, dalle attività diverse.

REQUISITI	ART.	REQUISITI	ART.
la denominazione (art.7 DLgs 36/2021)	1	La sede legale (art.7 DLgs 36/2021)	1
L'osservanza dei principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP e l'osservanza di principi, norme e consuetudini sportive del CONI e del CIP, salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport (nota del 21/02/2025 del Comitato permanente di cui all'art. 6, comma 4-bis, del DLgs 39/2021)	25	Affermazione del principio di democraticità, pari opportunità e lealtà sportiva (nota del 21/02/2025 del Comitato permanente di cui all'art. 6, comma 4-bis, del DLgs 39/2021)	2
l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art.7 DLgs 36/2021);	3	Possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (art.9 DLgs 36/2021)	3
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione (art.7 DLgs 36/2021);	21	È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP (art.11 DLgs 36/2021)	19
l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 (art.7 DLgs 36/2021);	2	divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita	11

		dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 148 TUIR lett. a);	
le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile (art.7 DLgs 36/2021);	6	intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (art. 148 TUIR lettera f);	7
Espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa (art. 148 TUIR lett. c);	8	disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo (art. 148 TUIR lett. c).	6
eleggibilità libera degli organi amministrativi (art. 148 TUIR lett. e);	6	riconoscimento in capo agli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (art. 148 TUIR lett. c)	6
sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti (art. 148 TUIR lett. e);	16	principio del voto singolo di cui all'art.2532, comma 2, del Codice civile (art. 148 TUIR lett. e);	15
e i criteri di ammissione di soci, associati o partecipanti (art. 148 TUIR lett. e);	4	e i criteri di esclusione di soci, associati o partecipanti (art. 148 TUIR lett. e);	9
obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari (art.7 DLgs 36/2021);	12	obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie (art. 148 TUIR lett. d);	12
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari (art. 148 TUIR lett.e);	14	criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari , dei bilanci o rendiconti (art. 148 TUIR lett. e);	23
modalità di scioglimento dell'associazione (art.7 DLgs 36/2021);	17		
l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni (art.7 DLgs 36/2021);	24	obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L.662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art. 148 TUIR lett. b)	24